



## COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI OR

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105

**OGGETTO: Presa d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/29 del 29.11.2024 e della Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 6591 del 12.12.2024 di riparto delle somme stanziare a favore del Comune di Zeddiani e destinate alla contratta**

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti cinquanta nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PINNA CLAUDIO - Sindaco	Sì
2. CARTA EFISIO MARIA - Assessore	Sì
3. LIGIA ANNA - Assessore	Sì
4. LOTTA MATTEO - Assessore	Sì
5. DESSI' CRISTINA ANTONIA - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza, il Segretario Comunale Dr. Danilo Saba il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso che:

- **la R.A.S.** ha dato avvio alla fase di perequazione tra il personale alle dipendenze della Regione e degli Enti Regionali e quello dei dipendenti delle Autonomie Locali, nell'ottica della razionalizzazione degli apparati amministrativi, finalizzata al miglioramento dell'efficacia ed efficienza degli

apparati medesimi, dell'ottimizzazione dei Servizi Pubblici in favore dei cittadini, derivante dall'attuazione del decentramento amministrativo, al fine di evitare che sia perpetrato un trattamento discriminatorio dei lavoratori, in violazione dei principi di uguaglianza sanciti dall'art. 3 della Costituzione, oltre che dalle norme Euro Unitarie e dai contenuti della Direttiva CE n. 78/2000;

\_ **il Comparto Unico degli Enti Locali** è in corso di graduale realizzazione secondo gli impegni assunti dalla Regione Sardegna, da ultimo con propria delibera n. 46/29 del 29/11/2024; anche se è bene ricordare che il comparto Unico RAS EE. LL. è stato creato in Sardegna fin dal 2006 con la Legge n. 9, con l'intento di rendere inter-operativo il personale della Regione e degli Enti Locali e nel contempo garantire una parificazione del trattamento giuridico ed economico il cui inizio è stato sancito nella medesima Deliberazione Regionale n. 46/29 del 29/11/2024;

#### **Richiamati:**

- **l'articolo 12 della LR 9/2006** che sancisce l'istituzione del comparto unico;

- **l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 18** (Legge di Stabilità 2024), che ha previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 12 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2026, per la contrattazione decentrata integrativa dei comuni, delle Unioni dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province della Sardegna, al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli Enti Locali a quello del personale del sistema Regione per dare inizio all'avvio del percorso istituzionale per l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'Amministrazione Pubblica della Sardegna;

**Rilevato che** ai sensi del su richiamato art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 18 /2023, in conformità con le previsioni della Legge Regionale n. 9/2006, come ribadito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 46/29 del 29/11/2024, tali somme devono essere considerate quali **risorse aggiuntive e con vincolo di destinazione**, per la contrattazione decentrata integrativa, al fine di iniziare ad omogeneizzare il trattamento salariale, economico e giuridico dei dipendenti, degli Enti Locali con quello del personale del Sistema Regione, ai fini del ristoro economico delle attività che i dipendenti del Comune di Zeddiani hanno svolto a seguito delle numerose e

scadenzate Funzioni Trasferite dalla R.A.S. che hanno talvolta previsto anche l'obbligo allo spostamento delle ferie e la riorganizzazione degli uffici;

**Atteso che** la sostanziale, tendenziale e graduale equiparazione dei sistemi retributivi è ontologicamente radicata nel complesso trasferimento di competenze dalla Regione agli Enti Locali originata dalla riforma Costituzionale con Legge n. 3/2001 e dal connesso principio di sussidiarietà verticale di cui all'articolo 118 della Costituzione.; infatti il principio di sussidiarietà secondo quanto espresso dalla consulta assegna dinamicità al riparto delle competenze legislative di cui all'art. 117 della Costituzione, giustificando lo spostamento delle funzioni alle amministrazioni prossime ai cittadini e che tale principio è compendiato da quello dell'adeguatezza, il quale, postula che l'Ente assegnatario delle nuove competenze abbia le risorse necessarie per gestire le funzioni ricomprese, tra cui sono annoverabili, anche quelle per remunerare il personale ;

**Evidenziato** il fine di interesse pubblico impresso dal Legislatore Regionale, ossia l'armonizzazione di diritto e di fatto del trattamento economico e giuridico del personale del Comparto Funzioni Locali con il personale del Comparto Regionale; che il medesimo fine di interesse pubblico perseguito dal Legislatore Regionale scandisce i principi generali sull'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori, nonché, l'assenza di qualunque forma di discriminazione e che nel contesto delineato, il differente trattamento economico tra, Comparto Locale e Regionale, costituisce una forma di discriminazione in quanto, a parità di doveri, non corrispondono pari diritti;

**Rilevato altresì che** l'art. 36 della Costituzione statuisce che *"il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"*;

**Richiamati** i limiti alla spesa del personale di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 (salario accessorio), dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 nonché del comma 557 della legge n. 296/2006 (spesa complessiva del personale che include il salario accessorio) costituenti vincoli di finanza pubblica il cui saldo finale scaturisce da spese detraibili e indetraibili;

**Rilevato che** il Decreto Legge n. 34/2019 ha soppiantato il concetto della spesa storica con il principio di sostenibilità della spesa del personale;

**Avuta lettura**, al riguardo, della Deliberazione 111/2022/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia la quale rimarca che *“se la finalità del legislatore, è, dunque, quella di evitare che un ente pubblico, che ha costruito i propri equilibri di bilancio nel rispetto dei limiti suddetti, possa, inopinatamente pregiudicarli attraverso ingiustificati incrementi di spesa del personale, questo rischio non sussiste nella fattispecie in cui la stessa non grava sul bilancio dell’Ente, in quanto spesa finanziata da altri soggetti pubblici o privati”*; perciò il supremo Organo Contabile ammette con evidenza che, *“la possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero - finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci”*;

Parimenti nella deliberazione n. 23/2017/QMIG, richiamando in motivazione quanto già affermato nella precedente deliberazione n. 20/2017/QMIG, ha ricordato come per le spese etero - finanziate, *“la giurisprudenza della Corte ha ammesso la non applicabilità dei limiti di spesa prevista in materia di personale, non incidendo sulla gestione del bilancio per l’esercizio delle ordinarie funzioni, che gravano, invece sulle risorse proprie dell’ente”*;

Coerentemente l’art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, che, a sua volta, richiama l’art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL Funzioni Locali 2018-2021 individua nelle risorse detraibili dal limite quelle che, giacché *“derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”*, sono escluse dal limite del fondo del salario accessorio, in considerazione anche di quanto affermato dalla Delibera della Giunta, che collega tale Contributo Regionale all’esercizio delle funzioni trasferite dalla Regione al sistema degli Enti Locali a partire proprio dalla L. R. n. 9/2006;

**Dato atto**, per quanto sopra rappresentato, che le risorse aggiuntive assegnate dalla Regione Sardegna rappresentano componenti detraibili rispetto al calcolo dei limiti di spesa del personale dell’art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, dell’art. 33 comma 2 del D. L. n. 34/2019 nonché del comma 557 della legge n. 296/2006, stante il carattere vincolato

delle risorse da utilizzare secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 cit. esclusivamente per la contrattazione decentrata integrativa;

**Rilevato che** una diversa interpretazione comprometterebbe la chiara e inequivocabile volontà politica di istituire un Comparto Unico, volto a garantire pari opportunità in termini di diritti e doveri. Al contrario, con evidenti ulteriori disparità di trattamento, si rischierebbe di penalizzare coloro che, trovandosi con limiti incipienti, del fondo, sarebbero impossibilitati ad utilizzare non solo le risorse del 2024 ma anche quelle delle annualità successive, qualora ci siano ritardi nell'applicazione dell'allora redigendo Contratto RAS – EE. LL.;

**Richiamata** la nota A.N.C.I. Prot. n. 1364 del 26/11/2024, avente ad oggetto, *“Comparto Unico dei dipendenti del Sistema Regionale e degli Enti Locali”* rispettivamente, sottoscritta a doppia firma del Presidente del Consiglio Regionale Anci Sardegna e del Presidente Anci Sardegna, **quale motivazione per relationem**, nella quale viene preliminarmente significato che l'Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna, asserisce *“quanto segue: Di essere non solo favorevole al Comparto Unico dei dipendenti Regionali e degli Enti locali ma di essere stata forza propulsiva affinché il Comparto Unico venga realizzato” ed ancora “Di essere assolutamente favorevole a tutti i miglioramenti salariali definibili in maniera giuridicamente idonea, a vantaggio dei dipendenti dei Comuni, delle Province, delle Città Metropolitane, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane anche, come forma transitoria, prima dell'effettiva applicazione del Comparto Unico”;*

**Visto** l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali e dalla Legge, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;

**Visto** il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il triennio 2019-2021, relativo al personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 16 novembre 2022;

**Visto** il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle Funzioni Locali (C.C.N.L.) per il triennio 2019 – 2021 relativo al personale di qualifica

dirigenziale, dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e Segretari Comunali e Provinciali dell'area Dirigenziale Funzioni Locali sottoscritto il 16.07.2024;

**Visto** l'art. 7, commi 1, 2 e 3, dello stesso CCNL 16 novembre 2022, che testualmente dispone: 1. "La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti Territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della Delegazione di parte Datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti";

Constatato che gli oneri rivenienti dalla concreta attuazione degli indirizzi di cui sopra trovano copertura nel trasferimento della Regione Sardegna, vincolato e destinato al pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale dipendente, nonché dei relativi oneri riflessi; e che pertanto, qualora il Contributo Regionale venisse meno, le spese ad esso correlate cesserebbero di esistere;

**Rilevato** che in tutte le fattispecie contemplate nel presente atto la competenza a Deliberare deve essere ricondotta all'organo esecutivo, in forza del combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000, e s. m. e i.;

#### **Richiamati, nell'ordine:**

- **l'art. 40, comma 3, dello stesso D. Lgs. n. 165/2001**, e s. m. e i., il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto delle disposizioni relative all'erogazione di trattamenti economici accessori e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun Ente e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede;

- **l'art. 23 del D.lgs. 75/2017**, il quale stabilisce che: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle

amministrazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

- **l'art. 33 comma 2, del D. L. 34/2019**, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, modalità illustrata nel D. M. attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11/12/2019, prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

- dato atto che le risorse finanziarie destinate al salario accessorio vengono determinate annualmente dagli Enti, distinte in risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

- evidenziato che le Pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata Contratti Collettivi Integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali o che disciplinano materie non espressamente previste per tale livello negoziale;

dato atto che le attività di Costituzione del Fondo Risorse Decentrate parte fissa costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione redatto con atto dirigenziale, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge e di Contratto Collettivo di Lavoro mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa a scelte discrezionali di esclusiva competenza dell' Organo competente;

- **l'articolo 2 “Disposizioni in materia di Enti Locali e Politiche Territoriali”, comma 2 della Legge Regionale del 29 dicembre 2023, n. 18, (Legge di Stabilità 2024)** nella parte in cui espressamente dispone che *“Al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli enti locali a quello del personale del sistema Regione, la Regione avvia il percorso istituzionale per l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 2ter, della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). A tal fine è*

*autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2024, euro 12.000.000 per l'anno 2025 ed euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2026, per la contrattazione decentrata integrativa dei comuni, delle unioni dei comuni, delle città metropolitane e delle province della Sardegna (per i 10 000.000 graverà sul Capitolo SC09.2302 missione 18 - programma 01 - titolo 1 – C.d. R. 00.04.01.02, a carico del Bilancio Regione per l'anno 2024)";*

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/29 del 29 novembre 2024, con la quale “...***in proporzione alla consistenza numerica del personale dipendente di ciascun ente***, come risultante all'ultimo aggiornamento dei dati raccolti con il conto annuale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato” viene dato mandato alla Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, attraverso il servizio all'uopo competente, di predisporre ogni atto utile all'avvio del procedimento di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, della L. R. 29.12.2023, n. 18 per la sola annualità 2024;

**Preso atto che** con determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 6591 del 12.12.2024, avente ad oggetto la “Ripartizione somme ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (legge di stabilità 2024) per l'anno 2024, è stata assegnata al Comune di Zeddiani la somma complessiva di € **198.319,01** per un totale di dipendenti pari a **210**;

**Richiamate le** proprie deliberazioni di autorizzazione alla delegazione trattante di sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato integrativo rispettivamente dei dipendenti e delle E.Q. dell'Ente, certificate dal Revisore ei conti;

**Vista** la Deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 20/2024, che in relazione alla esatta interpretazione del principio contabile applicato di cui al punto 5.2. dell'allegato 4/2 al D.lgs., 118/20011 e sulla scorta delle precedenti pronunce sull'argomento, enuncia il seguente principio di diritto: «*Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l'esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, **confluiscono nella quota vincolata** del risultato di amministrazione. Per l'erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell'esercizio, l'impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio*

*provvisorio, ai sensi dell'articolo 187, comma 3, del testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione»;*

**Dato atto che**, affinché le risorse assegnate dalla RAS in relazione al numero totale dei dipendenti e dirigenti al 31/12/2022 possano essere ricomprese tra le risorse decentrate di parte variabile, e come tali confluire nell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2024, si rende necessario ed urgente, previa certificazione da parte del Collegio dei Revisori, di procedere all'integrazione dei rispettivi fondi proporzionalmente al numero dei dipendenti, rinviando ad una successiva data l'effettiva contrattazione e destinazione specifica delle relative risorse;

**Accertato che**, dal conto annuale preso a riferimento, i dipendenti in servizio al 31.12.2022 sono pari a **9** (*e non come erroneamente indicato dalla DGR 8*) suddivisi in **9** dipendenti di cui 3 E.Q.;

**Dato atto**, che l'importo assegnato al Comune di Zeddiani cifrato in **€ 7.555,01** per un totale di dipendenti pari a **8**, potrà essere ripartito ad integrazione del Fondo parte variabile di **€ 16.177,52**;

**Ritenuto** di dover assegnare gli indirizzi alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la ripartizione delle risorse complessivamente in **€ 7.555,01** e ricomprensive anche gli oneri riflessi (CPDEL e IRAP);

**Accertato che** la giurisprudenza della Corte dei Conti, come già evidenziato (Deliberazione Sez. Aut. n. 23/2017/QMIG; Deliberazione Sez. Aut. N. 20/2017/QMIG; Sez. Reg. Contr. Lombardia/111/2022/PAR) ha più volte evidenziato che la possibilità del superamento dei limiti di spesa del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 **deve ritenersi, comunque, consentita, nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa senza impattare sui bilanci dell'Ente**, chiarendo, in particolare che, *“Ciò che rileva non sono le modalità e/ o le tecniche di trasferimento, ma la necessità che le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero - finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sugli equilibri di bilancio dell'Ente Locale.”*;

**Dato atto**, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare l'integrazione la parte variabile dei Fondi destinati ai dipendenti secondo le misure sopradescritte dando atto che le stesse, a livello contabile e previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori, le relative risorse confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione in avanzo vincolato.

**VISTO** l'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

**VISTI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, dal responsabile dell'area finanziaria ai sensi dell'art 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

### **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa,

1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2) di dare mandato al responsabile dell'area finanziaria affinché ponga in essere tutti gli atti conseguenti di integrazione del Fondo per le risorse decentrate relativo all'anno 2024, secondo le linee, i criteri ed i limiti citati in premessa e nello specifico:

- ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ad integrazione del Fondo parte variabile Dipendenti - ad integrazione del Fondo parte variabile **€ 16.177,52;**

3) di trasmettere la presente deliberazione al revisore dei conti per l'acquisizione del prescritto parere, compresa l'informazione successiva alle OO.SS., e alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Trasparente;

4) di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



*Approvato e sottoscritto*

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
PINNA CLAUDIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
Dr. Danilo Saba

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L.vo 82/2005).*